

IL DL N. 7 DEL 2024: CONSULTAZIONI ELETTORALI 2024

*Il provvedimento, significativamente modificato dal Senato, passando dai 6 articoli del decreto-legge originario ai 15 attuali, appare prevalentemente riconducibile, alla ratio unitaria di **adottare disposizioni urgenti concernenti le consultazioni elettorali**, con particolare anche se non esclusivo riferimento per quelle previste nel 2024. Nello specifico, disciplina l'ipotesi dell'**abbinamento tra elezioni europee, regionali e amministrative** in modo da garantire il **coordinamento normativo** e la funzionalità dei relativi procedimenti elettorali, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio. Intende, inoltre, ad **assicurare la funzionalità e l'efficacia del procedimento elettorale**, dettando norme sia in materia di **revisione delle anagrafi** della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.*

*Per il **Partito Democratico** “decreti come questi – non è il primo e non sarà l'ultimo – appartengono alla categoria – mi si passi l'espressione – degli atti dovuti”, ha commentato [Federico Fornaro, intervenendo in Aula durante la discussione generale](#), ma è la prima volta che si utilizza questo strumento per inserire delle **norme che non hanno il requisito di “necessità e urgenza”** e soprattutto per intervenire in maniera disorganica e disarticolata sul Testo unico degli enti locali (TUEL).*

***Il Gruppo PD-IDP giudica positivamente alcuni aspetti del provvedimento** come la necessità di **differire al 29 settembre l'elezione in 41 Province** che sarebbero dovute andare al voto secondo la vecchia normativa sostanzialmente nella prima decade di agosto, così come considera **un primo passo nella direzione giusta la sperimentazione del voto per i fuorisede** ma ancora lontana dall'impostazione della [proposta della collega Maria Anna Madia](#), dal titolo **“Voto dove vivo”**.*

*Per quanto concerne la **questione del numero dei mandati**, sia per i Comuni, sia per le Regioni, per il PD **non può essere affrontata in questo modo**, all'interno di un “decreto Elezioni”. Il Gruppo PD ritiene, infatti, che la strada maestra continui a essere quella della **riforma complessiva del Testo unico degli enti locali (TUEL)** e non del suo “scardimento” con una modifica radicale, attraverso un emendamento, che introduce per i comuni sotto i 5.000 abitanti, in luogo dei tre mandati, addirittura il superamento del numero di mandati, “fintanto che morte non sopraggiunga”.*

*“Il **numero di mandati** – ha sottolineato **Federico Fornaro (PD-IDP)** – **venne introdotto proprio per equilibrare, per essere un contrappeso** rispetto a una forzatura dell'architettura costituzionale con l'elezione diretta. Non si può mantenere l'elezione diretta o aumentare il numero dei mandati e lasciare il potere di contrappeso inalterato”.*

Un tema questo che va **affrontato organicamente nell'abito di una riforma complessiva del TUEL**, che, ovviamente, passi per i sindaci e anche per un tema più complesso, come quello legato all'autonomia regionale, al numero dei mandati per l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni e nelle parti accessorie, la cosiddetta legislatura di contorno (ordine del giorno [9/1780/13](#)). Non è che tutte le volte, sui "decreti Elezioni", ha ribadito **Fornaro**, dobbiamo **discutere sul numero delle sottoscrizioni** per la presentazione delle liste, come avviene in questo caso, introducendo un dimezzamento delle firme.

Sono **diversi gli emendamenti presentati dal Gruppo PD-IDP**, purtroppo respinti dalla **maggioranza di destra**, ostile sempre a qualsiasi miglioramento anche per rispettare questa sorta di "**monocameralismo di fatto**" che sta caratterizzando la legislatura e non consente la doppia lettura dei provvedimenti.

Con alcuni di questi emendamenti si interveniva **per ridurre e ridimensionare la responsabilità del sindaco e degli altri amministratori locali** modificando il Testo unico enti locali, al fine di distinguere la responsabilità degli amministratori locali, che è prettamente politica, dalla responsabilità dei dirigenti che è gestionale, **nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa**.

Un altro emendamento ripristinava il **tetto di 3 mandati** per i sindaci per comuni fino a 5.000 abitanti, e **di 2 mandati** per quelli tra 5000 e 15.000.

Un'altra modifica chiedeva di **estendere il diritto di voto** per l'elezione dei membri del Parlamento europeo ai **cittadini italiani** iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero che risiedono **nel Regno Unito e in Svizzera**, ovvero nei Paesi in cui sono presenti oltre 300.000 cittadini italiani. In sostanza, si chiedeva di estendere il voto ai cittadini italiani iscritti all'AIRE ma in paesi che geograficamente si trovano **in Europa**. Un'altra proposta estendeva invece il voto a tutti gli iscritti all'AIRE **residenti fuori dall'UE**.

Riprendendo alcune proposte passate del PD (presentate da Cecilia D'Elia e prima ancora da Giuditta Pini) si è chiesto di sopprimere una norma di legge, tutt'ora vigente, che prevede che **nelle liste elettorali la donna venga identificata, se coniugata o vedova, anche con il cognome del marito**. Con lo stesso emendamento si sarebbero **soppresse le liste elettorali distinte tra uomini e donne**, introducendo come **unico criterio quello dell'ordine alfabetico** dei nomi.

Merita, infine, di essere segnalata la richiesta, non accolta, di estendere la disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, per motivi di studio, limitatamente al voto degli studenti per le elezioni europee del 2024, contemplata dal provvedimento, **anche ai motivi di lavoro o cura**, come era stato originariamente previsto dal PD con la proposta di legge Madia presentata qui alla Camera e da Andrea Giorgis al Senato.

Purtroppo – come ha osservato **Virginio Merola (PD-IDP)** – “dobbiamo constatare che **quasi mai c'è un'interlocuzione e un intervento nel merito da parte dei rappresentanti del Governo**, come dobbiamo constatare ancora una volta che, pur essendo al 56° decreto e quindi già a un record, si è voluto, anche in questa vicenda,

continuare con un uso improprio e un abuso dei decreti-legge. Continueremo a sottolinearlo e lo sottolineiamo perché non ci rassegniamo – e ci opponiamo con forza – al fatto che **le nostre Camere siano ridotte ad un monocameralismo alternato di fatto** e che sempre più prevalga una Costituzione materiale impropria rispetto al dettato della nostra Carta costituzionale”

“Ci rammarichiamo – [ha concluso Merola, dichiarando il voto contrario del PD al provvedimento](#) – ancora una volta del fatto che non si sia voluta dare una risposta agli elettori all'estero e riteniamo **che questo provvedimento sia l'ennesima occasione di un intervento pasticciato, piegato, ahimè, a fini di parte** e che poteva, invece, essere un confronto di merito più produttivo per il nostro Paese”.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale” (approvato dal Senato) [AC 1780](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali.

Svolgimento elezioni europee, regionali e amministrative (Art. 1-4 co.)

Questa disposizione – modificata al Senato – detta le **norme per il prolungamento delle operazioni di votazione nell'anno 2024** e per il **contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative**. In particolare, si dispone che, a esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto – si tratta delle elezioni regionali in **Sardegna** e in **Abruzzo** – **per l'anno 2024 le operazioni di votazione** relative alle consultazioni elettorali e referendarie si svolgano nella **giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15**. La disposizione in commento si applicherà, invece, alle elezioni regionali in **Basilicata** indette per il 21 e 22 aprile 2024 e a quelle in **Umbria**, che si terranno in autunno.

Sono previste alcune eccezioni a questa norma: le operazioni di votazione per il **Parlamento europeo** (8 e 9 aprile) e nel caso di **abbinamento** delle consultazioni per le elezioni europee **con un turno di elezioni amministrative** o con eventuali **elezioni regionali** (Piemonte), nonché con altre consultazioni elettorali o referendarie. In tutti questi casi si prevede lo svolgimento delle **votazioni nella giornata di sabato, dalle ore 15 alle ore 23, e di domenica, dalle ore 7 alle ore 23**.

In considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, per l'anno 2024 viene disposto **un incremento del 15% degli onorari fissi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali** di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n. 136 del 1976.

Differimento delle elezioni provinciali 2024 (Art. 1, co. 4-bis)

Con una norma – introdotta al Senato – **si rinvia al 29 settembre 2024 le elezioni dei presidenti di Provincia e dei consigli provinciali** in scadenza nello stesso anno. La disposizione si applica esclusivamente alle Province in cui il numero dei consigli comunali interessati al turno annuale elettorale sia tale da far superare la soglia del 50% degli aventi diritto al voto dell'intera Provincia. Conseguentemente la durata del mandato degli organi provinciali è prorogata fino al loro rinnovo.

Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali (Art. 1-bis)

La disposizione – anche questa introdotta al Senato – specifica che i **funzionari statali, da nominare componenti aggiunti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali**, possano essere **sia in servizio sia a riposo**.

Voto degli studenti “fuori sede” nelle elezioni europee 2024 (Art. 1-ter)

Con questa disposizione – introdotta nel corso dell'esame da parte del Senato – si prevede **in via sperimentale** una nuova disciplina per l'**esercizio del voto da parte degli studenti fuori sede**, con riferimento alle **elezioni europee del 2024**.

La norma riguarda le modalità di espressione del voto, per l'elezione nel 2024 dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, degli **elettori** che, **per motivi di studio**, si trovino ad avere **un temporaneo domicilio per un periodo di almeno 3 mesi in un Comune italiano situato in una Regione diversa** da quella in cui si trova il Comune nelle cui liste elettorali siano iscritti.

La previsione **differenzia il caso** in cui il **temporaneo domicilio** si situi in un Comune diverso da quello di iscrizione elettorale e in una Regione diversa, ma **entro la medesima circoscrizione elettorale**, dal caso in cui il temporaneo domicilio si situi in **un'altra e diversa circoscrizione elettorale**.

Qualora la **circoscrizione elettorale sia la medesima**, il voto è esercitabile **nel Comune di temporaneo domicilio**. Se, invece, la **circoscrizione elettorale è diversa**, il voto è esercitabile **nel Comune capoluogo della Regione** in cui si trovi il Comune di temporaneo domicilio. Il voto è esercitato in tal caso presso **sezioni elettorali speciali** per le liste dei candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore. L'esercizio del voto “fuori sede” è **su domanda**, che può essere presentata secondo una triplice modalità: **personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici**. La domanda deve essere indirizzata al Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti almeno **35 giorni prima della data di svolgimento della consultazione elettorale** ed è revocabile con la stessa modalità entro il 25° giorno antecedente la data stessa del voto. La domanda deve contenere allegata la **certificazione o altra documentazione** attestante **l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa** (oltre alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale, ed

all'indirizzo completo di temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica)

La presentazione della domanda di esercizio "fuori sede" del voto innesca alcuni **adempimenti da parte delle amministrazioni comunali**, per quanto riguarda le modalità di esercizio del diritto di voto dei fuori sede e le operazioni di scrutinio, disciplinati nel dettaglio dal provvedimento.

La quantificazione degli **oneri è pari a circa poco più di 614.000 euro**, solo per l'anno 2024.

Per un approfondimento sul tema si rinvia alla [Nota breve n. 46](#) del Servizio Studi del Senato: *Voto degli elettori 'fuori sede'*.

Revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (Art. 2)

Si modificano le norme della legge di bilancio 2018 concernenti l'**attività dell'ISTAT in merito al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni** (articolo 1, commi da 227 a 237), al fine di:

- ✓ integrare le disposizioni sull'**aggiornamento delle anagrafi comunali**;
- ✓ disciplinare le modalità di **diffusione e comunicazione dei risultati del censimento** permanente per determinare l'ammontare della popolazione;
- ✓ introdurre una diversa definizione e tempistica in relazione al dato della popolazione da utilizzare nei procedimenti elettorali e referendari.

Previsto un regolamento da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge in esame, per **adeguare** il vigente **regolamento anagrafico della popolazione residente** (D.P.R. n. 223 del 1989) alle nuove norme.

Registrazione di simboli politici come marchio d'impresa (Art. 2-bis)

Si prevede – con una modifica introdotta al Senato – che la **registrazione come marchio d'impresa di simboli o emblemi usati in campo politico**, o di marchi comunque contenenti parole, figure o segni con significazione politica, **non rileva ai fini della disciplina elettorale**, ed in particolare ai fini della disciplina del deposito dei contrassegni e delle liste nonché della propaganda elettorale.

Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione (Art. 3)

Come evidenziato nella relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione, **con questa norma si intende garantire l'uniformità** in tutto il territorio

nazionale sia in ordine alla **determinazione dei capoluoghi di provincia**, sia con riferimento al **sistema elettorale agli stessi applicabile**. Si prevede così che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione, **per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei Comuni capoluogo di provincia** si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica (e quindi anche nel caso in cui i predetti comuni abbiano una popolazione non superiore a 15.000 abitanti), gli articoli 72 e 73 del **testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In base a tale sistema, **il consiglio comunale è eletto con metodo proporzionale e per l'elezione del sindaco si fa luogo a un turno di ballottaggio**, ove nessun candidato abbia ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti.

Si stabilisce che i **capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge**, escludendo al riguardo la competenza statutaria; si dispone che, nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, **il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni medesimi** e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia, ciò non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

Infine, si prevede che per le **Regioni a statuto speciale e le province autonome** di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalla rispettiva legislazione.

Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (Art. 4)

Viene modificato l'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dettando una **nuova disciplina in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**. In particolare, prevede l'innalzamento del limite **da 2 a 3 mandati** per gli enti che si collocano nella fascia demografica **da 5.000 a 15.000 abitanti**, eliminando al contempo ogni limite di mandato per i Comuni fino a 5.000 abitanti.

In deroga all'articolo 71, si dispone che, **per l'anno 2024**, per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni **sino a 15.000 abitanti**, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, **siano eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato**, purché essa abbia riportato un numero di **voti validi non inferiore al 50% dei votanti** e il numero dei **votanti non sia stato inferiore al 40%** degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Si prevede altresì che, qualora non siano raggiunte tali percentuali, **l'elezione sia nulla** e che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nella lista elettorale del Comune **non si tenga conto degli elettori iscritti all'AIRE**, che non esercitano il diritto di voto.

Con una modifica – introdotta nel corso dell'esame in Senato – si differisce dal 31 dicembre 2023 al **31 dicembre 2025 il termine** entro il quale i Comuni possono beneficiare delle risorse del **Fondo per l'incremento delle indennità dei sindaci**.

Esenzione dalla sottoscrizione di firme per le elezioni europee (Art. 4-bis)

Al Senato è stata poi riscritta la disposizione in materia di **esenzione di firme** richieste **per la presentazione di liste alle elezioni europee**, recata dall'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. A seguito della modifica introdotta, si prevede l'**esenzione** dalla sottoscrizione **per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare** nella legislatura in corso o al momento della convocazione dei comizi, **anche in una sola delle due Camere**, o che nell'ultima elezione **abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio** in ragione proporzionale, o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Altresì, l'**esenzione** vale anche per un partito che **abbia ottenuto con il suo contrassegno almeno un seggio nelle ultime elezioni europee**, a condizione che sia **affiliato a un partito politico europeo**, costituito **in un gruppo parlamentare** al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. Dunque non è più sufficiente il solo requisito di aver conseguito un eletto nel Parlamento europeo.

Ineleggibilità dei dipendenti della Regione alla carica di consigliere regionale (Art. 4-ter)

Questa disposizione – introdotta al Senato – stabilisce che l'**ineleggibilità a consigliere regionale** dei **dipendenti della regione** per il rispettivo consiglio si applica esclusivamente a coloro che svolgono, al momento della candidatura, **funzioni e attività amministrative**.

Molto severo è il giudizio del [Comitato per la legislazione](#) su questa norma (["emendamento Lotito"](#)), così sintetizzato dal **presidente Bruno Tabacci**: "... In primo luogo, tale intervento, a suo avviso, non rientrerebbe affatto nell'ambito della «legislazione di contorno» della materia elettorale – unico ambito all'interno del quale la Corte costituzionale ha consentito in siffatta materia il ricorso allo strumento del decreto-legge – trattandosi, al contrario, di **una norma di rilevanza sostanziale che si pone al di là dei limiti tracciati dalla giurisprudenza costituzionale**. Prevedendo l'ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente della regione per il rispettivo consiglio, infatti, si finisce per incidere, precludendolo in radice, proprio sul meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, ambito sottratto alla decretazione d'urgenza. **L'irragionevolezza di tale norma**, inoltre, emergerebbe anche dal punto di vista del suo perimetro di operatività, atteso il generico e non meglio precisato riferimento alle «funzioni e attività amministrative» svolte dal dipendente, che **impedisce di attribuire un contenuto certo e definito al significativo limite di elettorato passivo che la norma contempla**. Ritiene poi che la formulazione della disposizione faccia sorgere il **sospetto che si sia voluti intervenire per un caso singolo**. Un sospetto per fugare il quale il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole all'articolo aggiuntivo in esame a condizione che esso fosse riformulato al fine di specificare che la condizione di ineleggibilità al consiglio regionale trovasse **applicazione solo «pro futuro», quasi a sottolineare il carattere particolarmente maldestro dell'intervento**".

Autenticazioni delle sottoscrizioni di proposte referendarie in ambito locale (Art. 4-quater)

Tale disposizione individua una serie di **oggetti ulteriori rispetto ai notai per l'autenticazione delle sottoscrizioni nei procedimenti elettorali**. Con la modifica al comma 1 dell'articolo 14 della legge 23 aprile 1990, n. 53, introdotta al Senato, **si estende l'applicabilità** della richiamata disposizione anche all'autenticazione delle **sottoscrizioni di proposte referendarie in ambito locale**.

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni, oltre ai notai: i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le predette autenticazioni gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine

Status degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento comunale (Art. 4-quinquies)

Con questa norma, introdotta sempre durante l'esame in Senato, si prevede che **non siano soggetti a ripetizione i trattamenti relativi ad aspettative, permessi ed indennità degli amministratori delle forme particolari più accentuate di decentramento** istituite dai Comuni, con popolazione superiore a 300.000 abitanti, ai sensi del comma 5, articolo 17, del decreto legislativo n. 267, come determinati dal Comune medesimo e riconosciuti ai componenti delle medesime forme di decentramento fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Altresì si rimette a **un decreto interministeriale** del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato, città e autonomie locali, la **fissazione dei criteri e delle modalità** in base ai quali i Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono **riconoscere agli amministratori delle forme particolari più accentuate di decentramento, indennità e gettoni di presenza** che, nel loro complesso, non determinano una spesa superiore a quella che il Comune può sostenere applicando le tipologie di indennità ai tetti di spesa previsti per gli amministratori delle predette forme di decentramento.

In sostanza, pertanto, ai sensi della norma in commento, **i Comuni superiori ai 300.000 abitanti restano per il futuro titolari del potere di derogare** alle disposizioni vigenti in materia di indennità dei componenti delle proprie forme particolari e più accentuate di decentramento, **ma a parità di spesa complessiva**.

Esenzione dalla sottoscrizione per la presentazione di liste per le elezioni regionali (Art. 4-sexies)

Nel corso dell'esame **al Senato** è stato modificato l'articolo 4, comma 1, della legge n. 165 del 2004, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione **in materia di sistema di elezione**. La modifica concerne l'aggiunta di una nuova lettera *c-ter*) con la quale si prevede – quale principio fondamentale ai fini della disciplina da parte delle leggi regionali dei procedimenti elettorali per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali – **l'esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste** che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari **presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento** nazionale, sulla base di attestazione resa dal segretario o Presidente del partito rappresentato nel Parlamento.

Riduzione delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024 (Art. 4-septies)

Con un'altra modifica **introdotta nel corso dell'esame del Senato**, si interviene **sulla legge 24 gennaio 1979, n. 18**, per ridurre della metà (da 30.000 a **15.000**) il numero minimo delle **sottoscrizioni** degli elettori necessarie per la presentazione delle **liste dei candidati** in ciascuna delle 5 circoscrizioni elettorali per le **elezioni europee del 2024**. Resta invariato il numero massimo delle sottoscrizioni pari a 35.000.

Disposizioni finanziarie (Art. 5)

Si quantificano in **euro 7.573.859** le risorse per gli **onorari fissi forfettari dei componenti degli uffici elettorali** di sezione e dei seggi speciali (di cui all'**articolo 1, comma 4**, del presente decreto-legge), mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dall'attuazione delle altre disposizioni **non devono derivare nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

Entrata in vigore (Art. 6)

Il decreto-legge in esame è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, dunque vigente dal **30 gennaio 2024**. Mentre il disegno di legge di conversione entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.